



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 14-08-2026

Registro Generale n. 20

Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 585 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, lì 14-08-2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to SALOMONE ANGELICA

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti locali”, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- il D.Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che:
 - a) all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che, lo stesso decreto, all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
 - b) all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- la legge 21/11/2000 n. 353 recante la disciplina quadro in materia di incendi boschivi;
- la Determinazione Direttoriale n.113/APC del 25/06/2026 e presa d’atto con Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 1/APC del 29.06.2026 è stato approvato il nuovo Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB), con validità 2026-2028.
- il D.Lgs. n. 152 del 2006” Norme in materia ambientale”;
- il R. D. n° 3267 del 30-12-1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale;
- la nota dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Abruzzo prot. 0127394/26 del 30/03/2026, Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi Anno 2026, nella quale viene stabilito convenzionalmente, salve diverse determinazioni, il periodo di massima pericolosità relativo alla stagione AIB anno 2026;
- la Circolare del Ministero dell’Interno n. 0054178 del 29/05/2026 “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 – Individuazione dei tempi di svolgimento di lotta attiva agli incendi boschivi e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”, con la quale viene individuato l’arco temporale di svolgimento dell’attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 dal 15 giugno al 15 ottobre;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano regionale di previsione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della 353/2000;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti con tingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo** di cui all’art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- d) usare motori (fatta eccezione per quelli per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con la PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per attività agro-pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;

Ritenuto necessario, porre in essere le più opportune azioni di carattere preventivo volte alla eliminazione o al contenimento delle situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innescio e la propagazione degli incendi boschivi;

Ravvisata la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica, pubblica e privata incolumità, salvaguardia delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico;

ORDINA

ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, della salute pubblica, della salvaguardia delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e delle aree di pregio ambientale e naturalistico, **con inizio il 14 agosto 2026 e termine 15 ottobre 2026**, come da atto di indirizzo adottato dal Ministero dell'Interno giusta Circolare n. 0054178 del 29/05/2026, l'attuazione delle seguenti disposizioni:

1. Divieti:

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutto il territorio del Comune di Lama dei Peligni ove presente vegetazione e aree boscate, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con la PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- e) aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, salvo eventuali atti autorizzativi specifici;
- h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per attività agro-pastorali nel rispetto delle norme dei regolamenti vigenti;

- j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa ad un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Decorso inutilmente il termine assegnato per l'esecuzione degli interventi preventivi prescritti, il Comune, fatti salvi i casi di urgenza e previo eventuale atto di diffida ove previsto dalla normativa vigente, potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari in danno del soggetto obbligato. Tutte le spese sostenute dall'Amministrazione per l'esecuzione degli interventi sostitutivi, comprese quelle tecniche, amministrative e operative, saranno poste integralmente a carico del trasgressore e recuperate con le modalità previste dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni e l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento.

D I S P O N E ed I N F O R M A

Che, la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lama dei Peligni.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Abruzzo
- Presidente Giunta Regionale d'Abruzzo
- Prefettura di Chieti
- Comando Prov.le VV.FF. Chieti
- Stazione Carabinieri Forestale Fara San Martino
- Stazione Carabinieri Forestale Torricella Peligna
- Stazione Carabinieri Lama dei Peligni

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

F.to il SINDACO
Di Renzo Tiziana